



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail - gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 15

Roma, 4 Novembre 2009

La commissione di Appello Federale dell'Hockey e pattinaggio così composta

Avv. Enrico VALENTINI - Presidente Relatore

Avv. Gianluca SIMEONI - Componente

Avv. Augusto DI MARZIANTONIO- Componente

riunitasi in data 4.11.2009 per discutere il ricorso presentato dalla ASD SEREGNO Hockey in persona del proprio legale rappresentante Mario Galimberti, avverso il provvedimento del giudice unico nazionale Hockey nr. 13 del 27.10.2009, con il quale veniva comminata all'atleta Ortogni Andrea la sospensione da ogni attività sino al 31.01.2010 oltre alla ammenda di Euro 1.000,00.

Con impugnazione la **ASD SEREGNO Hockey** contestava la decisione del GUN sostenendo che:

- 1- Il fatto era avvenuto a circa tre minuti dalla fine dell'incontro;
- 2- L'atleta accenna a colpire l'avversario alzando la stecca ma la sua azione non si sarebbe concretizzata in un vero e proprio colpo, avendo soltanto l'Ortogni appoggiato la stecca sulla faccia dell'avversario. Inoltre il colpo non avrebbe portato conseguenze dannose per l'avversario;
- 3- L'atleta inoltre non è mai stato sanzionato essendo la Sua condotta cristallina;
- 4- Inoltre vi è una incongruenza tra i due referti, uno dell'arbitro che dichiara essere entrati in pista i tifosi, mentre il commissario di campo che esclude tale fatto.

Motiva inoltre la reazione dell'Ortogni con il fatto che lo stesso era stato più volte provocato pesantemente dall'atleta Gimenez.

Alla luce di questa ultima considerazione la società ricorrente invoca l'attenuante dell'aver agito in stato di ira determinato dal fatto altrui oltre alla più volte sottolineata incensuratezza dello stesso.

Chiede quindi:

“nel merito riformare la decisione del Giudice unico e conseguentemente, in ordine ai fatti di cui trattasi, in luogo di quella inflitta comminare all'atleta la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e da qualsiasi attività

.../...

agonistica sino al 15.11.2009 e l'annullamento dell'ammenda di Euro 1000,00 o in subordine ad una sua congrua riduzione.

Motivi

L'esame dei motivi di ricorso consente di affermare che i punti 1 , 2 e 4 non meritano accoglimento.

Infatti a nulla rileva la circostanza che il fatto sanzionato sia avvenuto a circa tre minuti e che il risultato non era in discussione .

L'atleta non avrebbe comunque dovuto porre in essere alcun comportamento illecito disciplinarmente.

Così come priva di pregio è la circostanza evidenziata nel secondo punto , nonché smentita ai referti dei direttori di gara , secondo cui non si sarebbe trattato di un vero e proprio colpo ma di un appoggio della stecca sulla faccia dell'avversario .

A parte la arditezza dell'ipotesi è proprio il commissario di campo Parato che al punto d) del proprio referto che smentisce le asserzioni difensive.

Per quanto concerne la gravità delle lesioni che il ricorrente assume essere state lievissime va detto che tale fatto è dato più dal caso che dall'effettiva volontà dell'Ortogni.

Il punto 4 dell'appello appare prima facie assolutamente irrilevante in quanto concerne solamente le conseguenza dell'atto illegittimo dell'atleta e non incide minimamente sulla gravità dello stesso.

Va detto che in realtà l'atteggiamento dell'Ortogni è effettivamente molto grave solo che si ricostruisca realmente la dinamica dello stesso in quanto , durante una azione di gioco , quando l'azione stessa era dall'altra parte del campo e l'attenzione degli arbitri era rivolta verso la stessa il portiere del Seregno si avvicinava proditoriamente all'avversario e lo colpiva con la stecca.

Ciò denota una volontà di porre in essere l'aggressione sanzionata né vale come attenuante quella invocata dalla difesa di avere agito in stato di ira provocato dal fatto altrui in quanto oltre a non essere supportato da alcun elemento di prova, il fatto denota dal punto di vista dell'elemento psicologico dello stesso una premeditazione in quanto il fatto non è accaduto né durante l'azione che vedeva i due protagonisti , ma al contrario quando il gioco si svolgeva nella parte opposta della pista e l'attenzione degli arbitri era rivolta da altra parte.

Merita invece accoglimento il punto 3 sulla incensuratezza dell'Ortogni.

È giurisprudenza costante di questa Commissione , in armonia con il Regolamento di disciplina e con i principi generali del Diritto, di valutare con un rigore minore chi pur essendosi reso responsabile di un comportamento sanzionabile a livello disciplinare sia incensurato disciplinarmente come è il caso dell'Ortogni.

Solo tale considerazione induce la Commissione di Appello Federale a ridurre la sanzione inflitta ma non nella misura richiesta dall'Appellante.

.../...

P.Q.M

la C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso :
riduce la sospensione da ogni attività sportiva ed agonistica dal 31.1.2010 al 31.12.2009.

Riduce altresì la sanzione dell'ammenda nella misura di 650,00 euro.

Dispone la restituzione nella misura di un terzo della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale Presidente relatore

Così deciso in Roma il 4.11.2009

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Gianluca SIMEONI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO